



**UNIONE NAZIONALE MUTILATI
ED INVALIDI PER SERVIZIO**

**REGOLAMENTO APPLICATIVO
DELLO STATUTO**

Edizione 2021

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO

(Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 24 /6/2021)

COSTITUZIONE

Art. 1 Articolazione territoriale

L'UNMS si articola territorialmente in Gruppi Regionali costituiti presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma, in Sezioni Provinciali costituite, di massima, presso ciascuna Provincia o Città Metropolitana ed eventualmente in Sottosezioni Comunali o Intercomunali costituite presso Comuni od aree caratterizzate da particolarità geografiche od ambientali.

Viene data facoltà al Comitato Esecutivo, d'intesa con il Gruppo Regionale interessato, di accorpere Sezioni Provinciali con meno di cinquanta soci ovvero di sopprimere Sottosezioni con meno di venti soci.

Nel caso di accorpamento di Sezioni Provinciali va tenuto conto, oltre che del numero di soci presenti e delle attività svolte, anche della situazione finanziaria nonché della presenza di problemi di carattere funzionale.

Il Presidente del Gruppo Regionale competente, all'atto dell'accorpamento, provvede a convocare un'Assemblea straordinaria dei soci delle due Sezioni per l'elezione delle cariche statutarie previste nonché, se necessario, del fiduciario destinato ad operare presso la Sezione accorpata con il compito di garantire ai soci ivi presenti l'assistenza statutaria prevista.

ATTIVITA'

Art. 2 Attività di interesse generale

L'Unione esercita, in via principale, attività di interesse generale connesse con interventi e servizi sociali destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che l'invalide per servizio può incontrare nel corso della sua vita.

Nell'esercizio di tali attività va tenuto anche presente quanto previsto dalla L. 104/1992 "Legge quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate" nonché dalla L. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare".

L'UNMS può inoltre esercitare attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, di cui al precedente comma, secondo criteri e limiti definiti con decreto da emanarsi a cura del Ministero del Lavoro.

SOCI

Art. 3 Ammissione

Possono essere ammessi all'UNMS in qualità di soci effettivi tutti coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali ed istituzionali hanno contratto in servizio e per causa di servizio, militare o civile, mutilazioni, invalidità o infermità legalmente riconosciute ed ascrivibili o meno ad una delle categorie di cui alle tabelle allegate al DPR n. 915/1978 e successive modificazioni.

Hanno, altresì, titolo ad essere ammessi come soci effettivi le vedove ed i vedovi, ancorché risposati, i figli maggiorenni ed i superstiti dei caduti per servizio ovvero degli invalidi per servizio deceduti, purché abbiano od abbiano avuto i requisiti per conseguimento della pensione privilegiata ordinaria indiretta o di reversibilità, dell'equo indennizzo o di altre forme risarcitorie previste dalla legge.

Per l'ammissione dei soci benemeriti o simpatizzanti valgono i requisiti fissati all'Art. 3 dello Statuto.

Per essere ammesso all'UNMS in qualità di socio effettivo o simpatizzante, l'interessato deve presentare, salvo casi eccezionali, alla Sezione di competenza la domanda in duplice copia su modulo riportato in Allegato A.

Per l'ammissione in qualità di socio effettivo è altresì richiesta la presentazione di copia di uno dei seguenti documenti che attestino l'appartenenza alla categoria: brevetto di concessione del distintivo d'onore di mutilato in servizio e per causa di servizio, decreto di concessione della pensione privilegiata ordinaria ovvero dell'equo indennizzo o similari nonché decreto di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Nel caso la suddetta documentazione venga sostituita da autocertificazione, la Sezione si riserva la possibilità di procedere, entro sei mesi, all'accertamento della veridicità di quanto dichiarato.

L'ammissione a socio è deliberata dal Comitato Provinciale della Sezione competente per territorio ed annotata nell'apposito registro degli associati.

Ogni Sezione deve tenere un apposito registro dove inserire i nominativi dei nuovi soci con il numero progressivo da riportare nella tessera associativa.

Qualora detto Comitato respingesse l'ammissione, deve darne comunicazione, entro 60 giorni, all'interessato, indicando il motivo del rigetto.

Contro il provvedimento del Comitato Provinciale che rigetta la domanda di ammissione a socio, l'interessato può, tramite il Gruppo Regionale tenuto ad esprimere in merito il proprio parere, ricorrere al Comitato Esecutivo, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Qualora vengano a cessare le cause che impedivano l'ammissione a socio ovvero intervengano fatti nuovi rilevanti agli effetti di quanto previsto dall'Art. 3 dello Statuto, la domanda può essere nuovamente proposta.

Il socio è tenuto a comunicare alla Sezione presso cui è iscritto l'eventuale cambiamento di residenza nella circoscrizione della Sezione stessa. Qualora un socio cambi residenza fuori dalla circoscrizione è tenuto a presentarsi alla nuova Sezione, chiedendo il trasferimento. La Sezione, nella cui circoscrizione il socio si è trasferito, provvede a darne comunicazione alla Sezione di provenienza ed a chiedere alla stessa l'invio della cartella personale del socio medesimo.

I soci hanno facoltà di esaminare i libri sociali obbligatori (libro dei soci, libri delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Sindaci nonché del Comitato Provinciale di appartenenza) nel rispetto dello Statuto, del relativo Regolamento Applicativo nonché delle norme di legge, durante il normale orario di apertura degli uffici e previo appuntamento. La documentazione suddetta può essere esclusivamente consultata, solo nelle parti non soggette a vincoli di riservatezza. L'esercizio di tale diritto non deve comportare oneri finanziari per l'Unione.

Art. 4 Provvedimenti di radiazione o di dimissione

Prima di procedere alla radiazione del socio moroso, da oltre 12 mesi nella corresponsione della quota associativa, il Comitato Provinciale invita lo stesso a mettersi in regola con i pagamenti entro 30 giorni. Il socio radiato può essere riammesso purché presenti nuova domanda di ammissione.

Le dimissioni di un socio si intendono accettate, qualora il Comitato Provinciale non deliberi diversamente entro 30 giorni dalla loro presentazione. Nel caso si dimetta da socio un membro del Comitato Provinciale che sia tuttora in carica o che abbia rivestito una carica sociale negli ultimi sei mesi, prima di pronunciarsi sulle dimissioni il Comitato dovrà darne immediata comunicazione al Gruppo Regionale.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata solo nel caso in cui il socio debba essere escluso dall'UNMS ad altro titolo.

PERSONALE

Art. 5 Dirigenti eletti a cariche sociali

Nei confronti dei dirigenti, centrali e periferici, eletti a cariche sociali si applicano le cause di inagibilità e decadenza connesse con lo status di interdizione, inabilità, fallimento e condanna di cui all'Art. 2382 del Codice Civile.

I componenti del Comitato Esecutivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, sono tenuti a chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi: incarico ricoperto e, se del caso, il potere di rappresentanza legale attribuita in via disgiunta, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza.

I componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Sindaci rispondono nei confronti dell'UNMS, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi di quanto previsto al riguardo dallo Statuto, del relativo Regolamento Applicativo nonché dalle norme del Codice Civile per quanto applicabili.

Art. 6 Personale dipendente

Il personale dipendente dell'UNMS ha diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del commercio, terziario e servizi vigente.

In ogni caso, la differenza retributiva tra i dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

L'UNMS è tenuta a dar conto del rispetto del suddetto parametro nel proprio bilancio sociale.

Art. 7 Volontari

Le strutture dell'UNMS possono avvalersi di volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Gli stessi vengono iscritti in apposito registro, rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei termini previsti dal Regolamento per l'Amministrazione ed assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'UNMS.

DISCIPLINA

Art. 8 Generalità

Il Comitato Esecutivo, quando è chiamato a decidere in materia disciplinare, può sentire in via consultiva un legale di fiducia dell'UNMS.

Per provvedere in materia disciplinare, il Presidente Nazionale può conferire ampi poteri d'indagine inerenti le attività svolte all'interno dell'Ente a componenti del Comitato medesimo, ovvero ai Presidenti dei Gruppi Regionali, stabilendo di volta in volta i limiti ed i poteri dello speciale mandato.

I provvedimenti di sospensione in via cautelare previsti dall'Art. 19 dello Statuto nonché i provvedimenti di scioglimento previsti dall'Art.20 dello Statuto vengono adottati senza necessità di preventiva contestazione dei fatti o diffida.

In caso d'urgenza i provvedimenti stessi possono essere adottati anche dal Presidente Nazionale ed in tal caso dovranno essere sottoposti alla ratifica del Comitato Esecutivo nella riunione successiva alla data del provvedimento.

Art. 9 Provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci

E' facoltà del socio, nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti disciplinari, l'essere ascoltato dal competente organo giudicante. In ogni caso saranno a carico dello stesso le eventuali spese sostenute per il viaggio e per il soggiorno.

Il Comitato Provinciale, quando provvede in materia disciplinare, deve trasmettere al Gruppo Regionale il relativo verbale entro 15 giorni.

La decisione di sospensione o di espulsione presa dal competente organo giudicante dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato con lettera raccomandata contenente: le motivazioni che hanno dato luogo al giudizio ed eventualmente al provvedimento, l'invito all'interessato a discolarsi, la data a partire dalla quale l'eventuale provvedimento decorre, il richiamo all'articolo 21 dello Statuto circa le possibilità di ricorso avverso il provvedimento.

Qualora il Comitato Provinciale, invitato dal Presidente Nazionale ad avviare un procedimento disciplinare contro un socio non provveda entro 30 giorni, il Comitato Esecutivo, sentito il Gruppo Regionale, può sostituirsi al Comitato stesso.

Nel comminare il provvedimento di sospensione da ogni attività associativa, sarà conteggiato il periodo di tempo in cui il socio è stato sospeso in via cautelare. Durante tale periodo il socio non perde la qualifica di appartenenza all'UNMS, ma non può esercitare alcuna attività associativa.

La domanda di riammissione presentata dal socio espulso deve essere sottoposta al Comitato Esecutivo che, con inappellabile giudizio e senza obbligo di motivazione, si pronuncia, sentito il Gruppo Regionale, sull'eventuale accoglimento.

Ogni Sezione deve, a cura del Presidente, tenere un registro nel quale siano annotati i nominativi dei soci che abbiano subito un provvedimento disciplinare ed indicata la data, la natura della sanzione e da quale organo sia stata definitivamente pronunciata.

Art. 10 Provvedimenti disciplinari nei confronti degli organi periferici

Ove se ne ravvisi la necessità, in caso di scioglimento del Gruppo Regionale o del Comitato Provinciale, il Comitato Esecutivo o, in caso di urgenza, il Presidente Nazionale possono, sentito in merito il Gruppo Regionale nel caso di scioglimento del Comitato Provinciale, provvedere alla nomina di un Commissario ovvero di un Consiglio di Reggenza del Gruppo Regionale o della Sezione fissandone i limiti temporali.

Nel caso di scioglimento del Comitato Provinciale, il Commissario ovvero il Consiglio di Reggenza rispondono al Comitato Esecutivo sentito il Gruppo Regionale.

Nel caso i provvedimenti di cui sopra siano stati presi dal Presidente Nazionale, lo stesso deve chiederne la ratifica al Comitato Esecutivo nella successiva riunione. Il Commissario o il Consiglio di Reggenza rispondono del loro operato al Comitato Esecutivo il quale ha la facoltà di fissare la durata dell'operato.

Art. 11 Ricorsi

Il Collegio dei Probiviri, quando è chiamato a decidere in materia disciplinare sulle controversie tra soci ed organi dell'UNMS, prima di prendere in esame i ricorsi dovrà accertarsi che sia stata seguita la procedura prevista dallo Statuto o dal Regolamento Applicativo sia da parte del socio sia da parte di chi ha emesso il provvedimento. Nell'esercizio delle sue funzioni, esso potrà disporre dei servizi e degli uffici della Sede Centrale.

I ricorsi al Comitato Esecutivo o al Collegio dei Probiviri non sospendono l'efficacia del provvedimento impugnato il quale spiega i suoi effetti dal momento della pronuncia. L'eventuale sospensione del provvedimento adottato dal Collegio dei Probiviri opera dal momento in cui avviene la relativa comunicazione.

ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

Art. 12 Generalità

La composizione degli organi centrali e periferici, in termini di membri effettivi e supplenti, è riportata nell'Allegato B.

La convocazione degli organi centrali e periferici viene fatta dai rispettivi Presidenti, con apposita comunicazione corredata dall'ordine del giorno dei lavori, di norma, nei tempi indicati nell'Allegato C. Particolari ragioni d'urgenza possono consigliare tempi più ristretti.

Il Presidente Nazionale, ovvero altro membro del Comitato Esecutivo, può partecipare, ove ne ravvisi la necessità e senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli organi periferici e possono chiederne la convocazione in qualsiasi momento. Analoga facoltà viene attribuita ai Presidenti

dei Gruppi Regionali nei confronti delle Sezioni Provinciali presenti nel rispettivo ambito territoriale.

Il socio eletto, ovvero nominato ad una qualsiasi carica, è tenuto a dare comunicazione al Comitato Esecutivo dell'eventuale esistenza a suo carico di sentenza di condanna, passata in giudicato. Il Comitato Esecutivo è tenuto a pronunciarsi sulla compatibilità della carica associativa con tale giudicato penale. L'omissione della comunicazione di cui al presente comma costituisce violazione dell'art. 3 dello Statuto e potrà determinare l'apertura di un procedimento disciplinare da parte del Comitato Esecutivo.

I componenti di un organo centrale o periferico che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive perdono la relativa qualifica. Il Presidente dell'organo interessato, preso atto della perdita della qualifica, deve darne comunicazione, entro dieci giorni, all'interessato. Il componente così decaduto dalla carica sarà sostituito con la precedenza di cui all'Art. 4 dello Statuto.

Le riunioni degli organi centrali e periferici di cui all'Allegato B, ove il relativo Presidente ne ravvisi la necessità, possono essere tenute in videoconferenza. Anche per tale modalità rimangono valide le norme, contenute nello Statuto ovvero nel presente Regolamento, che ne disciplinano la condotta.

ORGANI ASSEMBLEARI

NOTA: Gli Organi Assembleari trattati nel presente settore sono: l'Assemblea Provinciale dei Soci (di seguito indicata come l'Assemblea) ed il Congresso Nazionale dei Delegati (di seguito indicato come il Congresso). Alcuni aspetti rivestono valenza comune, mentre altri sono specifici dell'organo opportunamente indicato.

Art. 13 Generalità

Hanno diritto di voto e di elezione tutti coloro che risultano iscritti nel registro degli associati da almeno 3 mesi rispetto alla data di convocazione del rispettivo Organo Assembleare ed in regola con la corresponsione della prevista quota associativa.

Qualora detto Organo si svolga nel primo semestre dell'anno, possono parteciparvi i soci in regola con il pagamento della quota relativa all'anno precedente ed i nuovi iscritti. Qualora esso si svolga nella restante parte dell'anno possono parteciparvi i soci in regola con il pagamento per l'anno in corso.

All'atto dell'ingresso nella località di svolgimento ogni socio deve esibire la tessera associativa valida secondo le norme di cui al precedente comma.

Non sono ammessi i soci nei confronti dei quali sia stato emesso, da parte degli organi che secondo lo Statuto ne hanno i poteri, un provvedimento di carattere disciplinare di sospensione o di espulsione, ancorché avverso il quale sia stato interposto ricorso agli organi superiori.

L'esercizio del diritto di farsi rappresentare viene esercitato esclusivamente all'Assemblea Provinciale dei Soci.

Una volta aperto, l'Organo Assembleare procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione per la Verifica dei Poteri e della Commissione Elettorale, la cui composizione e compiti sono riportati in Allegato D.

Art. 14 Assemblea

Nel corso dell'Assemblea vengono eletti, tenuto conto di quanto precisato all'Art. 13 dello Statuto, il Presidente ed il Vice Presidente di Sezione, gli altri membri del Comitato Provinciale ed i delegati al Congresso Nazionale.

Ciascun socio può delegare altro socio a votare in sua vece con atto di delega da redigersi su apposito modulo rilasciato dalla Sezione. La delega deve contenere, oltre la firma del socio delegante, quella del socio delegato, cui deve seguire la dicitura "per accettazione".

Ogni socio ha facoltà di rappresentare sino ad un massimo di 3 soci nelle Sezioni con un numero di associati inferiore a 500 e di 5 soci in quelle con numero di associati pari o superiore a 500.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso la Segreteria della Sezione non oltre le ore 1200 del terzo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea. Le liste depositate oltre tale termine si intendono come non presentate.

Ogni lista per le elezioni delle cariche sociali deve comprendere almeno il numero dei candidati al Comitato Provinciale espressamente indicato dal Presidente della Sezione nell'atto di comunicazione della convocazione dell'Assemblea. Il Presidente della Sezione deve tener presente, per indicare il numero dei candidati al Comitato Provinciale, in osservanza dell'Allegato B del presente Regolamento, il numero dei soci della Sezione che alla data dell'atto di convocazione possono partecipare all'Assemblea.

Ogni lista deve essere firmata per accettazione da tutti i candidati in essa indicati e sottoscritta da 5, 7, 10, 12, 15 soci a seconda che debbano essere eletti rispettivamente 3, 5, 7, 9, 11 membri del Comitato Provinciale. A fianco della firma il socio candidato o presentatore deve indicare il numero della propria tessera associativa.

I soci presentatori non possono essere candidati, né presentatori per più di una lista ed i candidati non possono presentarsi in più di una lista.

In Allegato E fac simile di lista elettorale. All'atto della presentazione delle liste, sulle stesse deve essere apposta la data e l'ora del deposito nonché la sottoscrizione del rappresentante della Sezione, all'uopo incaricato a riceverle. Alle stesse viene attribuito, dall'incaricato a riceverne il deposito, un numero progressivo determinato dal momento del deposito. Esse vengono immediatamente affisse all'albo della Sezione.

I presentatori delle liste ed il Comitato Provinciale si riuniscono tre giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e decidono a maggioranza sulla loro validità. In tale sede vengono altresì scelti, tra i soci (ed eventualmente tra i non soci) i membri dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione per la Verifica dei Poteri e della Commissione Elettorale.

Art. 15 Congresso

Nel corso del Congresso Nazionale vengono eletti, tenendo presente quanto precisato nell'Art. 4 dello Statuto, il Presidente ed i Vice Presidenti Nazionali, gli altri membri del Comitato Esecutivo, i componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri nonché i relativi Presidenti.

Le cariche di Presidente Nazionale e di Vice Presidente Nazionale sono attribuite a soci effettivi.

Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio di Presidenza non oltre le ore 1900 del giorno antecedente a quello fissato per le elezioni. Le liste depositate oltre tale termine si intendono come non presentate.

Ogni lista presentata per le elezioni delle cariche sociali di vertice deve essere completa di tutti i componenti effettivi e supplenti dei vari organi previsti dalle norme statutarie e regolamentari, tenendo presente che uno dei componenti effettivi ed uno di quelli supplenti del Collegio dei Sindaci vengono designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ogni lista deve essere firmata per accettazione da tutti i candidati in essa indicati e sottoscritta da almeno 40 presentatori qualificati come delegati con diritto di voto. A fianco della firma il socio candidato o presentatore deve indicare il numero della propria tessera associativa.

I soci presentatori non possono essere candidati, né presentatori per più di una lista ed i candidati non possono presentarsi in più di una lista.

In allegato F fac simile di lista elettorale. Alle liste sarà attribuito, dall'Ufficio di Presidenza, un numero progressivo determinato dal momento del deposito. All'atto della presentazione delle liste, sulle stesse deve essere apposta la data e l'ora del deposito nonché la sottoscrizione del rappresentante dell'Ufficio di Presidenza, all'uopo incaricato a riceverle. Le stesse vengono immediatamente affisse ad un albo nella località ove si tiene il Congresso.

I presentatori delle liste e l'Ufficio di Presidenza si riuniscono immediatamente dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle liste stesse per decidere a maggioranza sulla loro validità.

Art. 16 Svolgimento degli Organi Assembleari

Giusto quanto precisato nell'Art. 4 dello Statuto, l'Organo Assembleare è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per l'approvazione di emendamenti allo Statuto, giusto quanto previsto all'Art, 5, 6° comma dello Statuto, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei delegati al Congresso ed il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.

L'Organo Assembleare ha facoltà, su proposta dell'Ufficio di Presidenza e prima dell'inizio della discussione, di approvare apposite norme di svolgimento dei lavori.

Al Presidente della Commissione Elettorale devono essere consegnati: due elenchi degli aventi diritto al voto, un numero sufficiente di schede per votare, il materiale di cancelleria necessario per procedere allo scrutinio ed alla redazione dei verbali delle operazioni elettorali. La scheda di votazione deve riportare distintamente tutte le liste presentate e ritenute valide.

Il voto per l'elezione delle cariche sociali è segreto. Solo nel caso che venga presentata od accolta, una sola lista comprendente l'esatto numero dei candidati da eleggere, l'Organo Assembleare può decidere che la votazione avvenga per alzata di mano.

Qualora le votazioni avvengano mediante sistema elettronico (serie di tastiere portatili collegate ad un computer che dopo aver elaborato i dati provvede alla proiezione dei risultati), la Commissione Elettorale si accerterà comunque che l'insieme delle operazioni di voto avvengano in ossequio alle norme statutarie e regolamentari.

Durante le operazioni elettorali devono essere presenti al seggio almeno la maggioranza dei componenti della Commissione Elettorale. In caso di assenza del Presidente, questi viene sostituito dallo scrutatore più anziano per età.

Le infrazioni comunque commesse dai componenti della Commissione Elettorale in qualunque momento dall'apertura del seggio all'espletamento di tutte le formalità derivanti dall'incarico, se non siano mancanze disciplinari più gravi, costituiscono atti di indisciplina e violazione di quanto disposto dall'Art. 3, comma 5 dello Statuto, passibili di provvedimenti disciplinari e comportano, dal momento in cui del fatto disciplinare viene investito il competente organo, la sospensione cautelare da qualsiasi attività associativa.

Art. 17 Scrutinio delle schede

Non appena terminate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale indica a verbale quanti elettori abbiano votato, quante schede siano rimaste inutilizzate e procede allo scrutinio delle stesse.

Sono dichiarate nulle dalla Commissione Elettorale le schede che abbiano segni di riconoscimento tali da inficiare la segretezza del voto, mentre sono dichiarate valide le schede contenenti una chiara attribuzione di voto.

La Commissione Elettorale provvede a stilare apposito verbale delle singole operazioni di scrutinio e dell'eventuale disaccordo nell'attribuzione dei voti. In caso di contestazione di schede e di qualunque divergenza interpretativa della scheda, prevale sempre il giudizio del Presidente della Commissione Elettorale che deve essere pronunciato dopo aver ascoltato tutti gli scrutatori.

La Commissione Elettorale, terminato lo spoglio delle schede, deve comunicare all'Ufficio di Presidenza i risultati dello scrutinio che vengono resi pubblici all'Organo Assembleare dal Presidente.

Essa quindi consegna, sempre all'Ufficio di Presidenza, i verbali e tutti gli atti della votazione, nonché le schede votate che devono essere conservate in un plico sigillato che non può essere manomesso. Solo il Presidente Nazionale / Presidente Provinciale può disporre l'apertura onde consentire il controllo degli atti in esso contenuti.

Contro le decisioni della Commissione Elettorale i candidati possono presentare reclamo motivato, entro cinque giorni dalla lettura dello scrutinio, al Comitato Esecutivo / Comitato Provinciale, il quale, ove il reclamo richieda lunga istruttoria, può ratificare le elezioni con riserva.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla ratifica delle elezioni da parte del Comitato Esecutivo, deve essere effettuato il passaggio delle consegne tra i dirigenti uscenti e quelli neo eletti.

Art.18 Elezione dei delegati al Congresso Nazionale

Possono essere eletti, dall'Assemblea Provinciale di appartenenza, quali delegati al Congresso Nazionale, i soci che abbiano i requisiti di cui all'Art. 13 del presente Regolamento, anche se rivestono cariche sociali centrali o periferiche.

Il numero dei delegati da eleggere viene stabilito dal Comitato Provinciale tenendo presente il numero dei soci aventi diritto al voto ed in conformità dell'Art. 5 dello Statuto che precisa di eleggere un delegato per ogni 300 soci aventi diritto al voto o frazione di 300.

Devono altresì essere eletti i delegati supplenti nel numero di 1 per ogni 3, o frazione di 3, delegati effettivi da eleggere.

Tutte le frazioni di 300 soci, da arrotondarsi per eccesso a 25, saranno sempre rappresentate da un solo delegato.

Il Comitato Provinciale, nell'atto di convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina dei delegati al Congresso Nazionale, indica il numero di delegati da eleggere in base alle risultanze del tesseramento, alla data della riunione del Comitato stesso e ciò con la osservanza delle norme che precedono.

Per le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale valgono le norme per le elezioni alle cariche sociali. Le liste dei delegati al Congresso Nazionale devono recare la distinzione tra le liste dei delegati effettivi e dei delegati supplenti.

Sempre nel caso di presentazione di una sola lista, i delegati supplenti subentrano a quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimi, nell'ordine indicato nella lista.

Qualora sia presentata più di una lista, risulteranno eletti i delegati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, l'ultimo dei quali rappresenta la frazione di 300 soci. Sempre nel caso di presentazione di più liste, i delegati supplenti subentrano a quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimi, nell'ordine risultante dal numero dei voti ottenuti.

L'elezione dei delegati al Congresso Nazionale può essere fatta contemporaneamente a quella per le cariche sociali, purché siano presentate liste separate e votate con schede distinte.

I delegati supplenti possono partecipare ai lavori del Congresso Nazionale senza diritto di voto e di parola, salvo che siano chiamati dalla Commissione per la Verifica dei Poteri a sostituire i delegati effettivi assenti o impediti. Ultimati i lavori di detta Commissione per la Verifica dei Poteri, ulteriori sostituzioni di delegati effettivi con delegati supplenti, dovranno essere deliberate dal Congresso Nazionale.

VARIE

Art. 19 Spese di funzionamento del Gruppo Regionale

Le spese di funzionamento dei Gruppi Regionali gravano sul bilancio dell'UNMS, tranne che per quelli che si autofinanziano con i contributi degli Enti Regione, mentre eventuali spese di trasferta sostenute dai componenti il Consiglio Regionale sono a carico delle rispettive Sezioni.

Art. 20 Attività di promozione sociale

Le attività di promozione sociale organizzate dalle strutture periferiche, con particolare riferimento a convegni, seminari, tavole rotonde, ecc. ed in generale a manifestazioni di risonanza pubblica, devono essere preventivamente comunicate per le valutazioni del caso al Comitato Esecutivo a seguito di circostanziata istanza del Gruppo Regionale.

E' d'obbligo estendere l'invito a queste attività al Presidente Nazionale, che, in caso di sua indisponibilità, può essere rappresentato da uno dei Vice Presidenti Nazionali ovvero da uno dei membri del Comitato Esecutivo.

A queste iniziative - ed alle Assemblee dei soci - possono essere invitati soci o dirigenti dell'Unione appartenenti allo stesso Gruppo Regionale ovvero a quelli vicini, salvo diverso avviso espresso dal Comitato Esecutivo per particolari circostanze.

Art. 21 Corrispondenza con la Sede Centrale

Qualsiasi comunicazione scritta (lettere o email) originate dalle Sezioni Provinciali e destinate agli Organi Centrali (tranne le ordinarie comunicazioni periodiche) deve essere indirizzata al Gruppo Regionale che provvederà a valutarne i contenuti e, se del caso, ad inoltrarla, con il proprio parere, alla Sede Centrale per i provvedimenti di competenza.

La corrispondenza contenente giudizi di carattere personale ovvero argomenti di una qualche sensibilità deve essere trattata con la dovuta riservatezza e posta a conoscenza dei soli destinatari interessati.

Art. 22 Siti Web e social media

La creazione di ogni sito web, sia a livello regionale che a quello provinciale, deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Esecutivo.

In considerazione della sostenibilità dell'iniziativa in termini di impiego di risorse umane e finanziarie, solamente alcune Sezioni possono venir autorizzate alla creazione di un proprio sito web a livello provinciale. Tutte le altre Sezioni Provinciali potranno utilizzare parte dei siti web predisposti, ove lo ritengano utile e sostenibile con le proprie risorse, dai rispettivi Gruppi Regionali.

Eventuali deroghe saranno valutate dal Comitato Esecutivo sulla base delle richieste avanzate dalle Sezioni Provinciali ed adeguatamente motivate dal Gruppo Regionale.

Nella creazione di qualunque sito web è necessario fare riferimento ai contenuti di quello della Sede Centrale, mettendo in evidenza, oltre ad una home page accattivante, argomenti che diano risposta ai seguenti quesiti: chi siamo, cosa facciamo, dove siamo, come iscriversi e contattarci, quali le disposizioni di interesse della categoria e quali le novità.

Per contro, va assolutamente bandito l'utilizzo del sito web a fini personali ovvero per veicolare istanze, valutazioni, pareri o altro che è doveroso trattare in altra sede sempre con la dovuta riservatezza.

Qualora venga fatto ricorso ai social media, del tipo Facebook, Twitter, LinkedIn, Whats App o similari, gli appartenenti all'UNMS sono tenuti ad osservare le linee di condotta riportate in Allegato I.

Nel caso di gravi e comprovate inosservanze delle suddette linee di condotta, fermo restando la possibilità di ricorso ai provvedimenti disciplinari di cui agli Art. 19 e 20 dello Statuto, il Comitato Esecutivo ha facoltà di promuovere la cancellazione delle pagine social prodotte dai soci ovvero dalle strutture dell'UNMS interessate.

ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov di _____
il _____ residente a _____
in via _____ n. _____ CAP _____
Telefono _____ Email _____
Codice fiscale _____
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) _____
Amministrazione di provenienza (*) _____
Grado ed arma (*) _____
Data di collocamento in congedo (*) _____
Grado di parentela con il caduto per servizio/l'invalido per servizio deceduto e relativo
nominativo (*) _____
Altre notizie _____

Chiede
di essere ammesso/a alla Sezione Provinciale di _____
in qualità di socio/a _____

A tal fine:

- dichiara di conoscere il testo dello Statuto dell'UNMS e del relativo Regolamento Applicativo;
- fornisce, ai sensi del Reg. (UE) 679/2016 e del D. Lgs 196/2003, il proprio consenso all'acquisizione dei dati personali sopraindicati, spontaneamente forniti, ai fini istituzionali e statutari dell'UNMS per la durata della propria appartenenza al Sodalizio;
- dichiara di essere edotto circa il proprio diritto all'accesso, rettifica o cancellazione dei dati che lo riguardano, la possibilità di avanzare reclamo alla competente autorità di controllo nonché l'identità del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati, sia a livello Sezione che a livello Sede Centrale;
- allega copia di uno dei seguenti documenti attestanti l'appartenenza alla categoria: brevetto di concessione del distintivo d'onore di mutilato per servizio, decreto di concessione della pensione privilegiata ordinaria (diretta o di reversibilità), dell'equo indennizzo o similari o del decreto di riconoscimento della causa di servizio (*).

Firma

Data _____

(*) **Dati necessari per i soli soci effettivi.**

ALLEGATO B

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELL'UNMS

ORGANO	EFFETTIVI	SUPPLENTI
Consiglio Nazionale	vds art. 6 Statuto	=
Comitato Esecutivo	11	5
Collegio dei Sindaci	3	2 (*)
Collegio dei Probiviri	3	2
Consiglio Regionale	vds art.11 Statuto	=
Comitato Provinciale	3 fino 150 soci 5 fino 300 soci 7 fino 500 soci 9 fino 1000 soci 11 oltre 1000 soci	2 fino 150 soci 3 fino 300 soci 4 fino 500 soci 5 fino 1000 soci 6 oltre 1000 soci

(*) Ai membri supplenti di nomina UNMS va aggiunto un membro supplente designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e destinato a sostituire il membro effettivo, sempre designato dallo stesso Ministero, nel caso questi dovesse rendersi indisponibile.

ALLEGATO C

TEMPI DI CONVOCAZIONE

ORGANO	TEMPI MINIMI PER LA CONVOCAZIONE
Congresso Nazionale	180 giorni
Consiglio Nazionale	30 giorni
Comitato Esecutivo	15 giorni
Collegio dei Sindaci	(*)
Collegio dei Probiviri	(*)
Consiglio Regionale	15 giorni
Assemblea Provinciale	15 giorni
Comitato Provinciale	15 giorni

(*) Definiti dai relativi Presidenti

ALLEGATO D

ELEMENTI DEGLI ORGANI ASSEMBLEARI

ELEMENTO	COMPOSIZIONE	COMPITI
Ufficio di Presidenza	1 Presidente 1/2 Vice Presidenti 1/2 Segretari 2/4 Questori (*)	Dirigere i lavori secondo le norme statutarie e regolamentari. Elementi di dettaglio in Appendice
Commissione per la Verifica dei Poteri	1 Presidente 2 Commissari	Verificare che i delegati presenti ed i soci eleggibili dispongano dei requisiti statutarie e regolamentari per, rispettivamente, esercitare il diritto di voto e per essere eletti. Elementi di dettaglio in Appendice
Commissione Elettorale	1 Presidente 2 Scrutatori	Dirigere le operazioni di voto e procedere allo scrutinio dei relativi risultati secondo le norme statutarie e regolamentari. Elementi di dettaglio in Appendice

(*) Il primo dato si riferisce all'Assemblea ed il secondo al Congresso

COMITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

- **Presidente:**
 - sovrintendere allo svolgimento dei lavori;
 - disciplinare il dibattito;
 - dirigere la discussione;
 - concedere o togliere la parola;
 - mantenere l'ordine;
 - indire le votazioni e proclamare il risultato e gli eletti;
 - firmare il verbale dei lavori congressuali;
 - dichiarare chiusa l'assemblea;
 - comunicare i risultati delle elezioni.

- **Vice Presidenti:** coadiuvano/ sostituiscono il Presidente nelle sue funzioni.

- **Segretari:**
 - svolgere lavori di coordinamento tra la sala assembleare e l'Ufficio di Presidenza;
 - raccogliere e disporre l'ordine delle mozioni, richieste di intervento, materiale delle Commissioni, ecc.;
 - verbalizzare l'andamento dei lavori, le deliberazioni prese ed i risultati delle votazioni;

- **Questori:**
 - controllare l'effettiva presenza in sala dei soli delegati durante le operazioni di voto;
 - assicurarsi che la condotta dei delegati sia consona all'occasione.

- **Componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri:**
 - controllare l'elenco dei delegati distinti per Sezione;
 - verificare l'effettiva presenza dei delegati;
 - cancellare gli assenti ed inserire i delegati supplenti;
 - conteggiare gli aventi diritto al voto;
 - redigere e firmare l'apposito verbale da trasmettere all'Ufficio di Presidenza.

- **Componenti della Commissione elettorale:**
 - provvedere alla verifica del numero dei votanti;
 - autenticare le schede elettorali;
 - prima di dichiarare aperta la votazione, sigillare l'urna elettorale;
 - concluse le operazioni di voto, procedere allo scrutinio dei voti;
 - redigere apposito verbale da trasmettere all'Ufficio di Presidenza.

ALLEGATO E

SEZIONE PROVINCIALE DI _____

ASSEMBLEA IN DATA _____

LISTA ELETTORALE N. _____

Presidente della Sezione

_____ Tessera n. _____ Firma _____

Vice Presidente della Sezione

_____ Tessera n. _____ Firma _____

Membri effettivi del Comitato Provinciale

1 _____ Tessera n. _____ Firma _____

2 _____ Tessera n. _____ Firma _____

3 _____ Tessera n. _____ Firma _____

4 _____ Tessera n. _____ Firma _____

5 _____ Tessera n. _____ Firma _____

6 _____ Tessera n. _____ Firma _____

7 _____ Tessera n. _____ Firma _____

8 _____ Tessera n. _____ Firma _____

9 _____ Tessera n. _____ Firma _____

10 _____ Tessera n. _____ Firma _____

11 _____ Tessera n. _____ Firma _____

Membri supplenti del Comitato Provinciale

1 _____	Tessera n. _____	Firma _____
2 _____	Tessera n. _____	Firma _____
3 _____	Tessera n. _____	Firma _____
4 _____	Tessera _____	Firma _____
5 _____	Tessera n. _____	Firma _____
6 _____	Tessera n. _____	Firma _____

Firma dell'incaricato a ricevere la lista

Data ed ora della presentazione della lista

ALLEGATO F

_____ CONGRESSO NAZIONALE DELL'UNMS
(località_____ e data_____)

LISTA ELETTORALE N. _____

Presidente Nazionale

_____ Tessera n. _____ Firma _____

Vice Presidente Nazionale

_____ Tessera n. _____ Firma _____

Vice Presidente Nazionale

_____ Tessera n. _____ Firma _____

Vice Presidente Nazionale

_____ Tessera n. _____ Firma _____

Membri effettivi del Comitato Esecutivo

1 _____ Tessera n. _____ Firma _____

2 _____ Tessera n. _____ Firma _____

3 _____ Tessera n. _____ Firma _____

4 _____ Tessera n. _____ Firma _____

5 _____ Tessera n. _____ Firma _____

6 _____ Tessera n. _____ Firma _____

7 _____ Tessera n. _____ Firma _____

Membri supplenti del Comitato Esecutivo

1 _____ Tessera n. _____ Firma _____
2 _____ Tessera n. _____ Firma _____
3 _____ Tessera n. _____ Firma _____

Membri effettivi del Collegio dei Sindaci

Presidente

_____ Tessera n. _____ Firma _____

Membro

_____ Tessera n. _____ Firma _____

Membri supplenti del Collegio dei Sindaci

1. _____ Tessera n. _____ Firma _____
2. _____ Tessera n. _____ Firma _____

Membri effettivi del Collegio dei Probiviri

Presidente

_____ Tessera n. _____ Firma _____

Membri

1 _____ Tessera n. _____ Firma _____
2 _____ Tessera n. _____ Firma _____

Membri supplenti del Collegio dei Probiviri

1 _____ Tessera n. _____ Firma _____
2 _____ Tessera n. _____ Firma _____

Firma dell'incaricato a ricevere la lista

Data ed ora di presentazione della lista

LINEE DI CONDOTTA SULL'USO DEI SOCIAL MEDIA

1. Dimostrare consapevolezza di essere responsabili, legalmente e moralmente, per tutto ciò che viene inserito on line;
2. Ricordarsi che i destinatari delle proprie iniziative possono appartenere o meno all'UNMS;
3. Rendere chiaro che si sta parlando a titolo personale e che quanto inserito on line sia riconducibile a se stessi;
4. Caratterizzare lo scambio di battute od informazioni on line ad apertura mentale, onestà intellettuale, spirito di tolleranza ed onorabilità;
5. Tener presente che si può non essere d'accordo sui contenuti posti in rete da altri. Evitare tuttavia di entrare in polemica, di esprimere il proprio risentimento nonché di porsi alla pari con eventuali indelicati interventi di altri con considerazioni offensive, diffamatorie o minacciose;
6. Non usare un linguaggio scorretto e non parlare di altri in termini pregiudizialmente negativi o dispregiativi;
7. Prima di inserire on line riferimenti od immagini a persone specifiche, considerare l'opportunità di chiedere il permesso. Comportamenti diversi potrebbero dar luogo a problemi legali in termini di privacy;
8. Fare esclusivamente ricorso a notizie reali e confermate, citando eventualmente le fonti da cui sono tratte.

ALLEGATO H

**SPECCHIO DELLE REGISTRAZIONI DELLE
AGGIUNTE E VARIANTI**

ESTREMI DOCUMENTO DI APPROVAZIONE	ARTICOLO INTERESSATO	TESTO DELL'AGGIUNTA E VARIANTE

--	--	--